

Esportatori abituali: al via i controlli delle dichiarazioni di intento

I soggetti esportatori abituali che intendono avvalersi del regime di non imponibilità Iva, previa presentazione della dichiarazione d'intento, saranno sottoposti a specifiche procedure di **analisi di rischio e di controllo**, da parte dell'Agenzia delle Entrate.

All'esito dei suddetti controlli, potrebbero essere invalidate le lettere d'intento già presentate ed essere inibito il rilascio di nuove.

Lo ha previsto il provv. dell'Agenzia delle Entrate n. 293390, pubblicato il 29 ottobre, definendo i criteri su cui fondare la specifica attività di analisi di rischio e di controllo relativa ai soggetti esportatori abituali, come aveva previsto la legge di bilancio 2021 (art. 1 commi 1079-1083 della L. 178/2020).

Le disposizioni del provvedimento "hanno effetto a decorrere **dal 1° gennaio 2022**"; non appare chiaro, tuttavia, se i controlli periodici riguarderanno soltanto le lettere d'intento presentate a partire da tale data o anche quelle trasmesse per l'anno 2022 sino al 31 dicembre 2021.

Le valutazioni dell'Agenzia delle Entrate saranno essenzialmente rivolte a verificare l'**effettivo possesso** dei **requisiti** per la qualifica di esportatore abituale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. a) del Dl.746/83.

A questo fine, tra l'altro, sarà possibile per l'Amministrazione finanziaria l'incrocio dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate e in altre banche dati pubbliche o private.

Secondo quanto indicato nel provvedimento, la valutazione del rischio da parte dell'Agenzia delle Entrate sarà fondata, in via prioritaria, su:

- un'analisi delle **criticità** e delle **anomalie** desumibili dai dati esposti nelle lettere d'intento trasmesse;
- specifici elementi di rischio individuati sulla posizione del **titolare** della ditta individuale o del legale rappresentante della società;
- l'individuazione di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del **soggetto passivo**, con particolare riferimento alle omissioni e/o incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
- l'individuazione di elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del plafond.

In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo condotte, le dichiarazioni d'intento saranno invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ne darà notizia al soggetto interessato, con un'apposita comunicazione trasmessa a mezzo **PEC**, riportando il protocollo di ricezione della lettera d'intento **invalidata** e le relative motivazioni.

Sarà informato anche il cedente o prestatore destinatario della lettera d'intento invalidata.

Il soggetto passivo potrà presentare all'ufficio competente la documentazione utile a dimostrare il possesso dello status di esportatore abituale.

Ove riscontri la mancanza dei presupposti che hanno portato all'invalidazione della lettera d'intento, il predetto ufficio procederà, in autotutela, alla **rimozione del blocco** sulla dichiarazione d'intento.

A seguito dell'esito irregolare delle attività di analisi e

controllo, inoltre, sarà inibita al soggetto passivo la facoltà di trasmettere ulteriori dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Laddove il soggetto effettui un tentativo di trasmissione del modello, riceverà dal sistema una ricevuta di **scarto**.

Scarto della e-fattura se la lettera d'intento è invalidata

Ai fini dell'emissione della fattura elettronica per operazioni non imponibili Iva in forza di una dichiarazione d'intento (art. 8 comma 1 lett. c) del Dpr 633/72), occorre utilizzare esclusivamente il **tracciato XML** della fattura ordinaria allegato al provv. n. 89757/2018, riportando:

- nel campo 2.2.1.14 "Natura", il codice specifico N3.5 "Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento";
- nel blocco 2.2.1.16 "AltriDatiGestionali" per ogni lettera d'intento, la dicitura "INTENTO", il protocollo di ricezione della lettera d'intento e il suo progressivo nonché la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

La formulazione del provvedimento, oltre che ovvie ragioni connesse ai campi da compilare del tracciato XML, porta a escludere l'emissione della fattura in forma semplificata di cui all'art. 21-*bis* del Dpr 633/72.

Viene stabilito, infine, che l'invalidazione della lettera di intento comporterà lo **scarto** della **fattura elettronica** trasmessa al SdI recante il titolo di non imponibilità Iva, come previsto dall'art. 1 comma 1181 della L. 178/2020. Il motivo dello scarto è reso noto al cedente o prestatore mediante apposita ricevuta.

(MF/ms)